



AUDIZIONE 2<sup>a</sup> COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  
DISEGNO DI LEGGE N.1183 XIX LEGISLATURA  
Roma, 10 Luglio 2024

MEMORIA

L'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria esprime il proprio parere favorevole riguardo alla conversione in legge del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, di cui al Disegno di Legge n.1183.

Va dato atto a questo Governo di porre attenzione alle questioni afferenti al sistema penitenziario e, in particolar modo, a quelle relative alla sicurezza delle sue strutture e alla tutela della legalità e dell'ordine al loro interno, che sono fondamentali per il corretto svolgimento di ogni attività trattamentale costituzionalmente derivante.

La richiesta di assunzioni straordinarie di agenti di Polizia Penitenziaria è stata una nostra sollecitazione da sempre e non possiamo che considerare positivamente lo sforzo fatto per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie a consentire l'arruolamento delle previste 1.000 unità, di cui all'art.1 che fa seguito ad un altro arruolamento straordinario licenziato lo scorso anno di pari entità. Tale numero si spera possa aumentare in deroga alle risorse stanziare per la copertura del *turn over* atteso che, rispetto alla pianta organica di cui al vigente DM 2023, risultano in servizio poco più di 36.000 unità (su circa 42 mila previste), ma in relazione all'incremento dei detenuti e dei posti di servizio, anche rispetto agli otto padiglioni previsti dal PNNR, resta immutata l'esigenza di un'ulteriore sforzo per recuperare non solo il *gap* creatosi soprattutto nel periodo del Covid, ma avvicinarsi al numero di agenti che uno studio del 2017 dello stesso Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha messo nero su bianco occorrerebbe, ovvero 57.000 unità.

Ciò che si chiede di valutare è l'inserimento nel DL di una clausola di "flessibilità" nella determinazione della pianta organica del Corpo di Polizia Penitenziaria sul modello di quella prevista per i Vigili del Fuoco, prevedendo un meccanismo automatico di implementazione della stessa in ragione dell'apertura di nuove sedi penitenziarie. Aumentando infatti il numero dei posti detentivi e di conseguenza dei posti di servizio, aumenta l'esigenza di personale da impiegare a presidio delle strutture interessate che, quindi, va previsto possa essere arruolato ad ampliamento della pianta organica esistente.

Anche con riferimento alla necessità assunzionali dei dirigenti penitenziari, i direttori degli istituti penitenziari, di cui all'art. 2, questo sindacato si è più volte espresso in favore, per consentire ad ogni carcere, ufficio e servizio di possedere il proprio vertice amministrativo che è una figura imprescindibile. Di pari passo sarebbe auspicabile prevedere un ampliamento della pianta organica della Dirigenza della Polizia Penitenziaria in ragione della crescente esigenza di impiego nei posti dirigenziali ad appannaggio degli appartenenti a tale ruolo funzionale all'organizzazione del Corpo, ma anche in correlazione con lo sviluppo delle capacità di gestione più generale dell'amministrazione penitenziaria.



L'USPP ritiene altresì necessaria una revisione delle funzioni della Dirigenza della Polizia Penitenziaria talchè sia tolto il vincolo di subordinazione gerarchica rispetto agli analoghi livelli della dirigenza pubblica, fermo restando la dipendenza funzionale che resterebbe in capo al Dirigente cui è affidata la Direzione di un corrispondente posto di funzione che preveda la presenza anche di dirigenti di altre aree funzionali.

In concreto il Direttore del carcere Dirigente dell'area della dirigenza pubblica resta sovraordinato funzionalmente al Comandante di Reparto di pari livello dello stesso carcere e delle altre figure dirigenziali eventualmente ivi presenti nella struttura organizzativa. Ciò consentirebbe una migliore efficacia nella gestione delle risorse umane e delle dinamiche organizzative interne al Corpo.

Lo scorrimento delle graduatorie per i posti di commissario e di vice ispettore di Polizia penitenziaria, di cui all'art. 3, costituiscono un ulteriore passo in avanti nel solco del miglior funzionamento delle attività istituzionali, perché consentono di implementare numericamente le figure professionali addette alla sicurezza nelle posizioni di vertice e intermedie del Corpo che sono fondamentali nel concreto svolgimento delle azioni dirette ad assicurare l'ordine pubblico interno alle strutture penitenziarie.

Un plauso al Governo va dato, in questa delicata fase, anche rispetto alla riduzione del periodo di formazione degli allievi agenti di Polizia Penitenziaria, di cui all'art. 4, fortemente richiesta dall'USPP, che potrà consentire eccezionalmente e fino al perdurare dell'esigenza, una accelerazione dell'immissione del personale nelle attività operative mediante una modifica dei programmi formativi, edulcorati da aspetti che spesso abbiamo fatto notare hanno ben poco a che fare con il reale lavoro eseguito nelle carceri e che fanno assurgere il poliziotto penitenziario più ad un operatore dei servizi sociali che ad un appartenente alle forze dell'ordine, anche se con specifici compiti istituzionali di partecipazione al trattamento rieducativo del reo. Una revisione del percorso formativo consentirà di efficientare il periodo di formazione senza limitare la preparazione al ruolo che gli agenti dovranno andare a ricoprire negli istituti penitenziari, ricordando che contrattualmente sono previste 12 giornate formative annuali e che il percorso di professionalizzazione nell'ambito del ruolo iniziale di appartenenza presuppone un periodo di affiancamento che fino ad ora ha avuto efficacia a prescindere dalla durata del periodo di permanenza nelle scuole dell'amministrazione.

Importante, ad avviso di questa Federazione, è poi lo snellimento delle procedure previste dall'art. 5 per il riconoscimento della liberazione anticipata, che non si configura come uno svuota carceri, bensì come uno strumento più efficace e rapido per la sua concessione, non dimenticando, come l'articolo ben richiama, che essa debba essere subordinata ad una reale partecipazione del soggetto richiedente all'opera rieducativa. Evitare un meccanismo di concessione automatica si ritiene possa essere fondamentale anche in relazione alla necessità di rispondere al fenomeno delle aggressioni in danno della polizia penitenziaria e, sia nel caso della liberazione anticipata che in relazione ad altri benefici di legge, non può non esservi un sistema che non tenga conto concretamente del comportamento rilevante sì sotto l'aspetto penale, ma anche rispetto a quello del mancato successo del percorso di recupero.



L'articolo 6 si lascia apprezzare per la sensibilità legislativa dimostrata. In fondo consentire ad un detenuto meritevole di poter effettuare comunicazioni telefoniche suppletive per mantenere un costante contatto con i propri familiari o con persone ad esso care favorisce sia la conservazione dei legami personali con il mondo esterno sia la diminuzione delle tensioni interne, che spesso sfociano in atti di autolesionismo e di aggressività nei confronti di altri detenuti e del personale di Polizia Penitenziaria. Pur tuttavia, ciò si riflette sull'organizzazione del servizio del personale e, in assenza di un adeguamento strumentale di controllo, ciò può determinare un impatto negativo anche rispetto alla commissione dei reati, ovvero alla continuità dei rapporti tra recluso e criminalità organizzata. Si propone quindi di prevedere uno stanziamento di fondi *ad hoc* per migliorare gli strumenti di controllo e limitare l'aggravio di lavoro che comporta sul personale a risorse umane invariate.

Sull'art. 7 questa organizzazione sindacale non ha nulla da eccepire perché è di tutta evidenza la peculiarità di coloro che sono sottoposti al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis O.P. tale da non consentire l'accesso alle misure di giustizia riparativa ipotizzabili per altre tipologie di detenuti.

Le novità che si intendono introdurre riguardo alle R.E.M.S., le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, di cui all'art. 8, appaiono utili a delineare un quadro aggiornato delle strutture residenziali per l'accoglienza dei detenuti presenti sul territorio nazionale, ma non si ritiene siano sufficienti a risolvere il problema creato con l'abolizione degli ospedali psichiatrici giudiziari, in quanto queste strutture, la cui competenza non è affidata al Ministero della Giustizia, non sono attualmente in grado di ospitare il numero di soggetti che dovrebbero esservi destinati. Nelle carceri attualmente si registra la presenza di molti tossicodipendenti e di persone detenute, spesso oggetto di provvedimenti di carcerazione preventiva, con patologie cliniche che a causa della assenza di figure professionali adeguate (esperti ex art.80, psichiatri, psicologi, ecc.) rischiano di assumere atteggiamenti prevaricatori e fuori controllo sia nei confronti di altri detenuti che contro la Polizia Penitenziaria. Una revisione della sanità penitenziaria si ritiene dunque fondamentale e in tal senso si propone di emendare il provvedimento in esame affinché si possa rispondere alla richiesta di assistenza sanitaria nei confronti di coloro che non sono collocabili nelle comunità esterne. Ben venga in definitiva un incremento delle opportunità di accesso alle misure penali di comunità, apprezzando l'istituzione di un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale, in quanto possono contribuire a ridurre sensibilmente il sovraffollamento penitenziario che ad oggi rappresenta uno dei principali problemi sia a livello di gestione detentiva che di tenuta del sistema sicurezza delle carceri.

Anche l'introduzione del reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili altrui, prevista dall'art. 9, trova questa USPP favorevole perché si tratta di chiarire i termini di punibilità di condotte non appropriative poste in essere da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.



Le restanti misure introdotte dal DL in esame che non rientrano propriamente nella sfera delle competenze attribuite al ruolo istituzionale di questo sindacato, appaiono comunque giustificate nell'ambito di una razionalizzazione delle norme su cui intervengono, condividendone le modifiche in termini di chiarezza e di significativa concretezza applicativa.

#### IN CONCLUSIONE

SI CONFERMA IL PARERE POSITIVO DI QUESTA UNIONE SINDACATI DI POLIZIA PENITENZIARIA (USPP) ALLA CONVERSIONE IN LEGGE, DEL DECRETO LEGGE OGGETTO DEL D.L. IN ESAME, AUSPICANDO L'INTRODUZIONE DEGLI ELEMENTI FORNITI LADDOVE POSSIBILE.

Roma 9 luglio 2024

IL PRESIDENTE

*Dott. Giuseppe MORETTI*